

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(SULLO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**NELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1963**

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, recante norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura della diga del Vajont del 9 ottobre 1963

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — A seguito della sciagura della diga del Vajont del 9 ottobre 1963 si è reso necessario un intervento straordinario dello Stato per provvedere alla ricostruzione delle località devastate dalla catastrofe e all'assistenza delle popolazioni.

A tal fine il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 14 ottobre 1963 un apposito disegno di legge.

Peraltro, oltre ai suddetti provvedimenti, appare necessario e indifferibile attuare un insieme di opere atte a garantire la sicurezza della zona e ad evitare che ulteriori

manifestazioni franose possano provocare fenomeni o sconvolgimenti simili a quelli disastrosi lamentati in occasione della recente sciagura.

Invero dagli accertamenti tecnici eseguiti nella zona dopo il disastro è risultato che sussiste una preoccupante condizioni di franosità della residua parte del monte Toc, resa ancor più pericolosa dalle avverse condizioni meteorologiche che prevedibilmente seguiranno in relazione alla imminente stagione invernale.

In tali condizioni è da temere che una eventuale nuova frana possa determinare

un movimento nel residuo invaso con trabocco dell'acqua sul versante a monte dell'invaso stesso e conseguente inondazione della zona sottostante il passo S. Osvaldo nella quale si trova l'abitato di Cimolais e dove hanno trovato rifugio gli scampati alla sciagura.

D'altra parte occorre pure tener conto del pericolo che eventuali precipitazioni piovose a carattere eccezionale possano, anche in assenza di frane, determinare un temibile incremento delle acque dell'invaso, ora privo di emissario, con conseguenti possibili trabocchi.

2. — Le opere che appaiono necessarie a scongiurare tali pericoli consistono principalmente nella costruzione di un soprassoglio arginale di adeguata sezione in corrispondenza del passo S. Osvaldo; nel mantenimento delle attuali condizioni di livello del laghetto montano residuo, a monte del materiale franato, mediante un adeguato impianto di pompaggio che permette lo scarico delle acque oltre il passo S. Osvaldo; nella riattivazione di una esistente galleria sul fianco destro del lago, con scarico a valle della diga; nella adeguata difesa del piede della diga e dell'asta terminale del Vajont mediante una serie di robuste traverse opportunamente dislocate.

I prevedibili importi della spesa necessaria per tali interventi straordinari e per le opere da eseguirsi ammonta, secondo le risultanze degli accertamenti tecnici, a circa 4 miliardi di lire.

3. — Inoltre, per sovvenire le popolazioni delle zone investite dal disastro e soprattutto coloro che sono rimasti colpiti non solo nei beni materiali ma anche nel patrimonio morale della famiglia rimanendo privi degli affetti e dei sostegni più cari sono stati previsti interventi straordinari di soccorso e assistenza — dell'importo complessivo di lire 3 miliardi — da parte del Ministero dell'interno anche in segno di solidarietà nazionale.

4. — La somma urgenza e l'assoluta necessità e indifferibilità delle opere e degli

interventi assistenziali e di soccorso hanno imposto l'adozione dello strumento del decreto avente forza di legge, in quanto la gravità del pericolo sovrastante la zona già così duramente colpita dall'immane calamità non ha consentito di seguire l'ordinaria procedura legislativa e di attendere il perfezionamento del provvedimento attraverso il normale *iter* parlamentare.

Il decreto-legge che si sottopone alla conversione dispone:

a) l'autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64;

b) l'affidamento della competenza per gli interventi di somma urgenza al Magistrato alle acque di Venezia.

Invero la zona in cui debbono eseguirsi le opere è di competenza, in parte del Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, in parte del Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, ma per la necessaria unitarietà dell'opera di intervento e per conseguire risultati più pronti e soddisfacenti è indispensabile affidare la responsabilità unitaria al Magistrato alle acque di Venezia, che appare l'organo più qualificato in relazione alla competenza di istituto.

Si è previsto pertanto che gli interventi straordinari vengano effettuati, sotto le direttive del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Magistrato alle acque di Venezia, stabilendosi altresì che l'approvazione dei progetti delle opere necessarie equivalga a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori e delle espropriazioni relative;

c) in relazione a quelle che saranno le risultanze del collaudo della diga del Vajont si fa riserva di ogni provvedimento della pubblica Amministrazione in ordine alla concessione di derivazione di acqua e si fa salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso gli eventuali responsabili del disastro;

d) l'autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64 per interventi urgenti di soccorso e assistenza.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, concernente norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura causata dalla diga del Vajont il 9 ottobre 1963.

## ALLEGATO

*Decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura causata dalla diga del Vajont il 9 ottobre 1963;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;

## DECRETA:

## Art. 1.

Per provvedere ad interventi di somma urgenza ritenuti necessari per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura della diga del Vajont del 9 ottobre 1963, è autorizzata, in via straordinaria, la spesa di lire 4.000.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64.

## Art. 2.

Gli interventi di cui all'articolo precedente saranno progettati ed eseguiti in deroga ai limiti di competenza territoriale e per valore dei Provveditorati alle opere pubbliche interessati, dal Magistrato alle acque di Venezia, su direttive del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti da parte del Magistrato alle acque equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e delle espropriazioni.

## Art. 3.

Resta salvo ogni provvedimento della pubblica Amministrazione in ordine alla concessione di derivazione di acqua, nonchè il diritto di rivalsa dello Stato verso terzi eventualmente responsabili del disastro.

## Art. 4.

Per interventi urgenti di assistenza e soccorso alle popolazioni delle zone colpite dal disastro è autorizzata, in via straordinaria, la spesa di lire 3.000.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-64.

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963

## SEGNI

LEONE — SULLO — BOSCO —  
RUMOR — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco